

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-OGGETTO-DURATA

Art.1

E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile, un'Associazione, non avente finalità di lucro, denominata "Cassa Interaziendale di Assistenza del Personale degli Enti Pubblici e Parastatali, delle Società Cooperative, di Capitali, della Piccola e Media Impresa e delle Associazioni professionali" di seguito denominata più brevemente "ASSICASSA."

Art.2

Assicassa ha lo scopo esclusivo di attuare, senza finalità di lucro, le forme di assistenza previste da regolamenti o accordi collettivi a favore dei lavoratori dipendenti e di tutte le categorie di lavoratori in regime di lavoro non subordinato.

Art.3

Assicassa ha sede in Bologna, attualmente in Via Aldo Moro, 16. Eventuali variazioni della sede sociale nell'ambito del Comune di Bologna potranno essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Art.4

L'Associazione ha durata sino al 31 Dicembre 2100 e può essere prorogata con delibera dell'Assemblea.

TITOLO II

SOCI

CAPO I

CONDIZIONI DI ADESIONE-TIPOLOGIA DEI SOCI

Art. 5

L'adesione ad Assicassa è libera e volontaria.

In particolare, l'adesione ha luogo per dare attuazione a quanto previsto nella specifica materia dell'assistenza integrativa dai contratti collettivi, accordi e regolamenti aziendali.

L'adesione ad Assicassa è volontaria e deve essere effettuata secondo le norme previste dal Regolamento.

La domanda di iscrizione comporta:

A-SOCI ORDINARI

A-1 per i lavoratori dipendenti o assimilati cui siano applicati accordi di lavoro che prevedano forme di assistenza integrativa:

- l'autorizzazione al datore di lavoro presso il quale è in essere il rapporto di lavoro, ad operare le trattenute corrispondenti ai contributi dovuti alla Cassa dal lavoratore;
- la delega al datore di lavoro medesimo a versare tali somme ad Assicassa secondo le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione.

A-2 Per i lavoratori non subordinati:

dichiarazione sottoscritta con l' impegno a versare secondo le modalità indicate dal Consiglio di Amministrazione le somme corrispondenti alle assistenze integrative prescelte.

B-SOCI SOSTENITORI

L'Ente che desidera diventare Socio sostenitore deve presentare domanda ad Assicassa nella quale deve specificare:

1. La denominazione e la sede legale;
2. Dichiarazione di aver preso visione e di accettare le norme contenute nello Statuto e nei Regolamenti emanati da Assicassa.

L'ammissione dell' Ente è subordinata alla decisione insindacabile del Consiglio di Amministrazione che provvederà a dare opportuna informazione della decisione presa.

Art.6

Sono ammessi Soci ordinari e Soci sostenitori.

Soci ordinari sono i lavoratori, di cui all'art.2 del presente Statuto, che si iscrivono per fruire delle prestazioni di cui al successivo art.10.

Soci sostenitori sono le Associazioni di rappresentanza datoriale e/o professionali che aderiscono ad Assicassa con il preciso obiettivo di promuovere lo sviluppo di forme di assistenza nell'ambito del lavoro.

Tutti i Soci, ordinari e sostenitori, sono tenuti al versamento dei contributi sulla base di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO II

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI ORDINARI E
SOSTENITORI CESSAZIONE DEL RAPPORTO SOCIALE
Art. 7

La qualità di Socio ordinario dà diritto:

- ad usufruire di tutte o parte delle prestazioni in ragione del contributo versato;
- a partecipare alla vita associativa e alle elezioni degli organi sociali nelle forme delegate di cui all'art. 14.

Art.8

La qualità di Socio sostenitore dà diritto:

- a partecipare alla vita associativa e alle elezioni degli organi sociali nelle forme delegate di cui all'art.14.

Art.9

La qualità di Socio ordinario si perde:

- a) per risoluzione, per qualunque causa, del rapporto di lavoro o sua cessazione;
- b) per morosità;
- c) per recesso;
- d) per morte.

La qualità di Socio sostenitore si perde:

- a) per recesso;
- b) per morosità.

La cessazione della qualità di Socio, ordinario e/o sostenitore, determina l'estinzione dei diritti e degli obblighi ad essa inerenti.

CAPO III

PRESTAZIONI-CONTRIBUZIONI

Art.10

Le prestazioni che Assicassa può erogare sono le seguenti;

- integrazione per assistenza sanitaria;
- liquidazione di un capitale in caso di morte per qualunque causa;
- liquidazione di un capitale per infortuni professionali ed extraprofessionali;
- liquidazione di un capitale per invalidità permanente da malattia;
- liquidazione di diarie per inabilità temporanea da infortunio;
- liquidazione di diarie per inabilità temporanea da malattia.

Le prestazioni e le contribuzioni, per i Soci ordinari appartenenti alla categoria dei lavoratori dipendenti, sono quelle stabilite dagli accordi collettivi di lavoro e/o dai regolamenti.

Assicassa, in applicazione di quanto previsto dagli accordi collettivi di lavoro e/o dai regolamenti, può garantire ai lavoratori dipendenti anche soltanto una parte delle prestazioni di cui al primo comma.

Le modalità e i criteri di erogazione delle prestazioni sono determinati da apposito Regolamento.

Art.11

I Soci ordinari sono obbligati al versamento dei contributi previsti e richiesti da Assicassa.

Assicassa potrà richiedere ai Soci ordinari e/o ai loro datori di lavoro una specifica ulteriore contribuzione diretta a far fronte agli oneri di funzionamento, così come definito da apposito Regolamento.

Art.12

I Soci ordinari che effettuano i versamenti di contributi, oltre i termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, sono assoggettati al pagamento di una somma aggiuntiva determinata dal Consiglio di Amministrazione, nonché delle eventuali spese accessorie.

Se il Socio ordinario o il relativo datore di lavoro non ottempera alle specifiche richieste di Assicassa entro 30 giorni dalle scadenze di cui al precedente comma, l'adesione verrà meno automaticamente e, quindi, il Socio non avrà più diritto ad alcuna

prestazione. Assicassa procederà, nei confronti dei soggetti inadempienti, al recupero degli oneri sostenuti per eventuali prestazioni fornite dal Socio, secondo le modalità indicate dal Regolamento.

TITOLO III

ORGANI

Art.13

Sono organi dell'Associazione:

- o l'Assemblea;
- o il Consiglio di Amministrazione;
- o il Collegio dei Revisori.

CAPO I

ASSEMBLEA

Art.14

L'Assemblea è formata dai Rappresentanti dei Soci ordinari e dai Rappresentanti dei Soci sostenitori secondo le seguenti modalità:

A- SOCI ORDINARI

Ogni Socio ordinario è rappresentato dall'Azienda e/o Associazione professionale e/o categoria la quale designa un rappresentante per l'Assemblea da nominarsi tra i propri dipendenti e/o aderenti Soci di Assicassa con modalità definite da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

B-SOCI SOSTENITORI

Ogni Socio sostenitore designa tre Rappresentanti con modalità definite da apposito Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Tutti i Rappresentanti rimangono in carica tre esercizi e possono essere ridesignati.

Qualora un Rappresentante, nel corso del mandato cessi dall'incarico per qualsiasi motivo, la sostituzione, per il periodo residuo, sarà effettuata nel rispetto delle modalità previste dagli appositi Regolamenti.

Ogni Rappresentante può, mediante delega scritta, farsi rappresentare in Assemblea da altro Rappresentante della stessa categoria.

Ogni Rappresentante può essere portatore al massimo di due deleghe di altri Rappresentanti appartenenti alla medesima categoria di Soci.

Art.15

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, con comunicazione scritta da inviare ad ogni Rappresentante almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza con indicazione dell'ordine del giorno. La convocazione dovrà prevedere una seconda convocazione qualora nella prima non si raggiunga il quorum di validità.

In caso di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o via fax. L'Assemblea deve

pure essere convocata se ne pervenga al Consiglio di Amministrazione espressa richiesta sottoscritta da almeno la metà dei Rappresentanti.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale.

Art.16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, dal Vicepresidente, in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea designa un Segretario ed eventualmente due scrutatori. Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea. Delle riunioni di Assemblea, si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 17

L'Assemblea ordinaria delibera sul bilancio, sugli indirizzi e sulle direttive di Assicassa, sulla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, di cui ne determina il numero, il tutto nel rispetto di quanto previsto all'art. 20, sulla nomina dei componenti il Collegio dei Revisori, sui compensi eventualmente dovuti agli Amministratori

ed ai Revisori e su tutto quant'altro ad essa
demandato per legge o per Statuto.

Art.18

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in
prima convocazione qualora siano presenti almeno la
metà dei Rappresentanti e a condizione che sia
presente almeno la metà dei Rappresentanti dei Soci
sostenitori; in seconda convocazione sarà validamente
costituita, indipendentemente dal numero dei
Rappresentanti presenti ma a condizione che sia
presente almeno un Rappresentante dei Soci
sostenitori. Ogni Rappresentante ha diritto ad un
voto; peraltro i Rappresentanti dei Soci ordinari,
comunque rappresentati, possono esprimere in
qualsiasi Assemblea sia ordinaria che straordinaria
al massimo il 50% dei voti validi in sede di
deliberazione non computandosi i voti eccedenti.

Le deliberazioni in prima o seconda convocazione sono
assunte con il voto favorevole della maggioranza dei
voti presenti e a condizione che vi sia il voto
favorevole di almeno la metà dei voti espressi dai
Rappresentanti dei Soci sostenitori.

Art.19

L'Assemblea straordinaria delibera su proposta del
Consiglio di Amministrazione in materia di:

- modifiche dello Statuto;

- scioglimento messa in liquidazione, modalità e nomina di uno o più liquidatori.

L'Assemblea straordinaria è convocata con le stesse modalità e nei termini stabiliti per le convocazioni dell'Assemblea ordinaria.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei Rappresentanti e a condizione che sia presente almeno la metà dei Rappresentanti dei Soci sostenitori.

Le deliberazioni in prima e seconda convocazione sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti presenti e a condizione che vi sia il voto favorevole di almeno la metà dei voti espressi dai Rappresentanti dei Soci sostenitori.

Il verbale di riunione dell'Assemblea straordinaria è redatto da un notaio.

CAPO II

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art.20

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 4 a 12 membri eletti dall'Assemblea dopo averne determinato il numero.

Il Consiglio di Amministrazione è il massimo organo di direzione e coordinamento di Assicassa.

Almeno i quattro quinti dei componenti del Consiglio di Amministrazione vengono eletti su designazione dei

Soci sostenitori, i quali provvederanno, entro i dieci giorni antecedenti l'Assemblea, alla relativa designazione mediante separata decisione che dovrà essere notificata ad Assicassa anche mediante fax.

Art.21

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare Assicassa ed è investito dei più ampi poteri per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto.

In particolare il Consiglio di Amministrazione:

- elegge nel proprio ambito il Presidente ed il Vicepresidente;
- delibera la stipulazione di convenzioni con le Società assicuratrici prescelte e provvede alla definizione delle modalità di pagamento dei relativi premi;
- definisce l'organizzazione di Assicassa e ne cura la gestione deliberando la misura dei contributi diretti a far fronte agli oneri di funzionamento;
- predispone e presenta all'approvazione dell'Assemblea ordinaria il rendiconto annuale, nonché la relazione generale attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio e all'attività svolta;
- stabilisce le modalità di adesione;
- delibera l'ammissione di nuovi soci;

- stabilisce le modalità di versamento dei contributi;
- stabilisce l'ammontare del contributo annuale per i lavoratori dipendenti e non subordinati;
- determina la somma aggiuntiva da applicarsi sui contributi versati in ritardo;
- delibera le modifiche del Regolamento;
- sottopone all'Assemblea eventuali proposte attinenti agli indirizzi generali ed alle modifiche dello Statuto, nonché alla procedura di liquidazione.

Art.22

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente ritenga necessario convocarlo, ovvero quando almeno un terzo dei suoi componenti lo richieda.

Le convocazioni, con contestuale trasmissione dell'ordine del giorno e dell'eventuale documentazione, sono fatte con comunicazione scritta da inviare ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori almeno 5 giorni prima della data della riunione.

In casi di particolare urgenza è ammessa la convocazione telegrafica o via fax contenente in ogni caso l'ordine del giorno da spedire almeno 3 giorni prima della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vicepresidente, le riunioni sono presiedute dal Consigliere più anziano in carica ovvero, a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

Per la validità delle sedute del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della metà più 1 (uno) dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Art.23

Il Consiglio dura in carica 3 esercizi ed è rieleggibile.

IL Consiglio di Amministrazione, qualora nell'ambito del mandato vengano a mancare uno o più Consiglieri, potrà procedere alla cooptazione.

CAPO III

IL PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

Art.24

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Presidente è eletto tra i consiglieri eletti su designazione dei Soci sostenitori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza e la firma sociale di Assicassa e stà per essa in giudizio. Per determinati atti può conferire deleghe al Vicepresidente ovvero, in casi eccezionali, ad uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente sovrintendente al funzionamento di Assicassa, convoca e presiede le sedute dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, provvede all'esecuzione delle deliberazioni assunte da tali Organi e svolge ogni altro compito previsto dal presente Statuto o che gli venga attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

In caso di temporaneo impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vicepresidente.

Nel caso in cui concorra l'assenza o l'impedimento temporaneo del Vicepresidente, questi è sostituito dal Consigliere più anziano in carica, ovvero a parità di anzianità in carica, dal Consigliere più anziano di età.

CAPO IV

Art.25

COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto da 3 componenti effettivi nonché da 2 supplenti. Tutti i componenti,

effettivi e supplenti dovranno essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

Al Collegio spettano i compiti ed i doveri previsti dall'art.2403 e seguenti del Codice Civile; nonché il controllo contabile ex art. 2409 bis c.c..

Spetta in particolare ai Revisori vigilare sulla coerenza e compatibilità dell'attività di Assicassa con il suo scopo assistenziale.

I componenti effettivi dei Revisori assistono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea.

TITOLO IV

ENTRATE-PATRIMONIO

GESTIONE DELLE RISORSE

Art.26

Le entrate della Cassa sono costituite da:

- a) contributi versati dai Soci ordinari e dai datori di lavoro, per i lavoratori dipendenti;
- b) eventuali ulteriori contributi di cui all'art.11;
- c) contribuzioni aggiuntive di cui all'art.12;
- d) gli interessi ed i rendimenti della disponibilità amministrative;
- e) le erogazioni, le oblazioni volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da

soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell'attività di Assicassa;

- f) contributi dei Soci sostenitori;
- g) ogni altro provento che spetti o affluisca ad Assicassa a qualsiasi titolo.

Il patrimonio è costituito da tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti ad Assicassa, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti capo.

Art.27

Per l'erogazione di prestazioni assistenziali Assicassa utilizza le contribuzioni ricevute per la sottoscrizione di polizze assicurative.

TITOLO V

CONTROVERSIE

Art.28

Ogni controversia che dovesse insorgere fra i Soci ed Assicassa sarà sottoposta alla competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri designati dal Presidente del Tribunale di Bologna.

Il Collegio deciderà in via irrituale ex bono et equo senza il rispetto di formalità di sorta.

Sede dell'arbitrato è Bologna.

TITOLO VI

SCIoglimento

Art.29

Lo scioglimento di Assicassa potrà essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria la quale provvederà a nominare uno o più liquidatori.

Al termine della liquidazione il patrimonio eventualmente residuo verrà destinato ad enti pubblici e/o privati aventi finalità assistenziali o similari.

NORME FINALI

Art. 30

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto è fatto riferimento alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.